N. **5980-5495**-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 29 aprile 1999 (v. stampati Senato n. 3399-3477-3554-3644-3672)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PAGANO, MONTICONE, OCCHIPINTI, CORTIANA, BISCARDI, MELE, LOMBARDI SATRIANI, DONISE, PELELLA, RESCAGLIO, BRUNO GANERI, VELTRI; MANIS, FUMAGALLI CARULLI, FIORILLO, MUNDI, GIORGIANNI, DI BENEDETTO, CORTELLONI, D'URSO, BALDASSARRE LAURIA, MAZZUCA POGGIOLINI; BEVILACQUA, PACE, MARRI; CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA; RIPAMONTI, CORTIANA**

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica*
*il 4 maggio 1999*

**NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 22 febbraio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 5980. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 5495 si veda il relativo stampato.**

E

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELONI, VOLONTÈ, CAVANNA SCIREA, SANZA, CIMADORO, PAGANO, TASSONE, GRILLO, DI NARDO, FRONZUTI**

---

Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria

---

*Presentata il 4 dicembre 1998*

---

(*Relatore:* **BRACCO**)

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 5980 e C. 5495 recante « Istituzione della terza fascia dei professori universitari e altre disposizioni urgenti per le università »,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, sia dichiarata la competenza del Ministro della difesa, anche alla luce di quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo.

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 7, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni;

all'articolo 3, sia soppresso il comma 4 ovvero siano quantificati e coperti gli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo.

---

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge n. 5980 e abb.;

rilevato che la rideterminazione degli organici di cui al comma 6 appare riferita alle Accademie militari e agli istituti di formazione e specializzazione degli ufficiali delle Forze armate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, il secondo e il terzo periodo del comma 6 siano trasferiti al successivo comma 7.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5980 APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di « professori ricercatori ».

2. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura di valutazione comparativa già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.

3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

***(Professori di terza fascia).***

**1. È istituita la terza fascia dei professori universitari.**

**2. I ricercatori universitari di ruolo e coloro che saranno nominati in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli assistenti di ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati a domanda nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata per almeno tre anni, anche non consecutivi. Le facoltà indiranno tre sessioni di verifica al fine dell'inquadramento dei ricercatori nella terza fascia dei professori universitari.**

**3. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia docente continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.**

**4. Per l'accesso alla terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia i professori dì terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.**

**5. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto**

ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *g)*, della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.

4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei.

5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

**quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *g)*, della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e in genere, quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia.**

**6.** Ai professori **di terza fascia** spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. **È escluso l'elettorato passivo per le cariche di direttore, preside di facoltà, direttore di dipartimento.**

7. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze Armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori **di terza fascia** appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà. **Presso le predette accademie e istituti, con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono rideterminati gli organici del personale docente con l'introduzione di posti per professori di terza fascia. I decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti per professori di altre fasce ovvero dispongono che la copertura dei posti di terza fascia possa avvenire utilizzando le risorse resesi disponibili per la vacanza di altri posti nell'organico del personale docente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.**

**8. La Scuola superiore della pubblica istruzione e la Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti e attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori di terza fa-**

| | |
|---|---|
| | **scia appartenenti al settore scientifico – disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del consiglio di facoltà.** |
| **ART. 2.** | *Soppresso.* |
| **1. Negli organi, cui gli statuti demandano la competenza alla revisione statutaria, la rappresentanza del personale docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce.** | |
| **ART. 3.** | *Soppresso.* |
| **1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.** | |
| **ART. 4.** | *Soppresso.* |
| **1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:** | |
| **« *6.* Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà di provenienza, approvato dagli organi accademici competenti ».** | |
| | **ART. 2.** |
| | ***(Contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento).*** |
| | **1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparative e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o un titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.** |

**2. I titolari di contratto, oltre l'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di insegnamento.**

**3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge e dalla normativa vigente per i contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile, escludendo comunque le norme relative al limite di età. I contratti hanno durata triennale, rinnovabile successivamente annualmente per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Ai contratti di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la determinazione del trattamento economico minimo e massimo si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Dall'anno accademico 2001-2002 sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula di contratti di cui al presente articolo le Università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca.**

**4. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge possono stipulare contratti di ricerca e di avviamento all'attività didattica anche i titolari, per almeno un biennio, degli as-**

**segni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché i laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale, almeno triennale, ritenuto dall'università idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento.**

ART. 5.

**ART. 3.**

***(Norme finali).***

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.

**1. Ai professori di seconda fascia è attribuito l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche, escluse quelle di rettore e di preside di facoltà, a meno che non si verifichi, per quest'ultima carica, l'indisponibilità di professori di prima fascia.**

**2.** *Identico.*

**3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 per l'accesso al ruolo dei ricercatori sono abolite e i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, integrati da una prova didattica, qualora banditi dall'università, danno accesso alla terza fascia del ruolo dei professori universitari.**

**4. Sono validi gli statuti già approvati dagli atenei che siano conformi alle disposizioni della presente legge e che abbiano riconosciuto ai ricercatori la partecipazione agli organi accademici e l'elettorato attivo e passivo previsti rispettivamente dal presente articolo per i professori di seconda fascia e dall'articolo 1 per i professori di terza fascia.**

**5. Gli statuti degli atenei possono disciplinare la costituzione di apposite giunte di facoltà, composte da professori delle tre fasce; esse, oltre a coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri compiti attuativi, propongono al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività didattiche. Le giunte possono esercitare altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà.**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5980A
Lire 500